



FUL – Via Alcide De Gasperi, 1 – 09010 PULA



070/9209302



3491427281

**FUL**

**FEDERAZIONE**

**UNITARIA**

**LAVORATORI**

Prot. 8

Cagliari 12 gennaio 2015

- **Al Presidente della Giunta regionale  
On. Francesco Pigliaru**
- **All'Assessore Regionale AA.GG. e Personale  
Dr. Gianmario Demuro**
- **All'Assessore regionale Difesa Ambiente  
Dott.ssa Donatella Emma Ignazia Spano**
- **Al Presidente 1^ Commissione autonomia  
On.le Francesco AGUS**
- **Al Presidente 3^ Commissione Progr.Bilancio  
On.le Francesco SABATINI**
- **Al Presidente 4^ Commissione Terr.Ambiente  
On.le Antonio SOLINAS**
- **e, p.c.  
Agli iscritti CFVA  
S E D I**

**OGGETTO:** CFVA – Rinnovo contrattuale 2015.

In coerenza con la disposizione di cui alla Legge 23.12.2014 n° 190 (*Legge di Stabilità 2015 - G.U. 29.12.2014*), articolo 1, commi 266 e 267, che riconosce la specificità del Corpi di Polizia (CFS), questa O.S., chiede che nella Legge Finanziaria 2015, sia previsto il finanziamento relativo al rinnovo contrattuale degli Agenti e Sottufficiali del CFVA.

Quanto richiesto, trova ancor più motivazione, e l'occasione ne rende agevole la disposizione, consentendo il riconoscimento giuridico ed economico al predetto personale, in relazione alla prescrizione dell'innalzamento del possesso del titolo di studio, da scuola dell'obbligo a diploma di secondo grado, previsto dall'articolo 15, comma 6 della legge regionale 21 aprile 2005, n.7.

La scrivente confida nella sensibilità delle SS.VV. e porge distinti saluti.

#### **Articolo**

*1. Nel rispetto dell'articolo 1, commi 266 e 267 della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n.31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale appartenete alle aree A e B del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è determinato, per l'anno 2015, in euro 5.000.000,00 (UPB S03.005 - Cap. 03015).*



**IL SEGRETARIO GENERALE  
(Umberto Speranza)**

Articolo 1

266. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.
267. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 266, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

**LEGGE REGIONALE 14 Aprile 2005, n.7**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2005)**

**Art. 15 - Disposizioni sugli organici e le assunzioni**

6. I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.

**Art.33 - Clausola di rinvio e programmatica (CCRL 8.10.2008)**

1. Le parti, in considerazione del ritardo col quale sono state avviate le trattative per il contratto collettivo regionale per il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed al biennio economico 2006-2007, per le difficoltà oggettive incontrate in sede di contrattazione per la complessità dei temi in discussione, anche per il concomitante avvio di riforma della Regione, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale. Pertanto si impegnano a disciplinare, dall'entrata in vigore del presente contratto, le seguenti materie:
- a) in considerazione delle funzioni esplicitate nella accresciuta professionalità delle competenze dell'Amministrazione regionale, istituzione del nuovo ordinamento e sistema di classificazione del personale delle Amministrazioni regionali di cui all'art. 1 del presente contratto, attraverso l'individuazione di nuove declaratorie e l'inquadramento del personale nelle nuove categorie. In tale ambito dovrà essere istituita una specifica area per i ricercatori;
  - b) progressioni verticali con passaggio alla categoria superiore mediante procedure concorsuali interne da attivare una volta superata la riserva di legge in materia di accesso;
  - c) nuovo ordinamento e sistema di classificazione del CFVA, tenuto conto delle modifiche legislative relative al titolo di studio per l'accesso alle suddette aree; delle nuove competenze attribuite al Cfva e della accresciuta professionalità e responsabilità e del processo già avviato e finalizzato ad uniformare l'inquadramento con le previsioni del comparto in riferimento alla categoria C;
  - d) testo consolidato di modifica e aggiornamento delle disposizioni contrattuali vigenti portando a compimento il lavoro avviato nella corrente tornata contrattuale;
  - e) protocollo sulle relazioni sindacali;
  - f) progressioni professionali all'interno della categoria e area;
  - g) disciplina in materia logistica e di mobilità dei dipendenti.
2. L'accordo sulle precedenti materie costituisce parte integrante del presente contratto per la parte normativa 2006-2009, senza oneri aggiuntivi.

**Testo coordinato**

266. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, (17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 (30. Proroga di efficacia degli accordi - 1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 (24. Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata.

1. L'accordo nazionale quadro di amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
  - a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;
  - b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
  - c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
  - d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
  - e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
  - f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
  - g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
  - h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
  - i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
  - l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:
  - a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
  - b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
  - c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
  - d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
  - e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125) dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.

267. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 266, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del *turn over* nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

### **Articolo**

1. Nel rispetto dell'articolo 1, commi 266 e 267 della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), e in applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 21 aprile 2005, n.7, lo stanziamento da iscriverne al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n.31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale appartenente alle aree A e B del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è determinato, per l'anno 2015, in euro 5.000.000,00; conseguentemente, i valori tabellari dell'Area "A" CFVA sono sostituiti dai valori della Categoria "C" e quelli dell'Area "B" CFVA dalla media dei valori delle Categorie "C" e "D". (UPB S03.005 - Cap. 03015)